



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 228/16/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ADRIA (RO) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 31 maggio 2016;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”*;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante *“Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali”*;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante *“Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016*”;

VISTA la nota prot. 24128 del 12 maggio 2016 con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso la documentazione istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Adria, a seguito della segnalazione presentata dalla Prefettura di Rovigo, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 con riferimento “*ad alcune manifestazioni promosse dal Comune di Adria, che hanno avuto rilievo anche sulla stampa locale*”. In particolare, il Comitato ha rilevato “*con esclusivo riferimento all’aspetto dell’incontro di Sindaco e Giunta con la cittadinanza (punto 4 dell’istruttoria) la palese violazione della norma di cui all’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28*” e “*ha constatato l’adeguamento operato dall’Amministrazione comunale conseguentemente alla richiesta di controdeduzioni inviata dal Co.re.com. Veneto*”, proponendo l’archiviazione del procedimento;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 10 maggio 2016 con la quale il Sindaco di Adria ha inviato al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati, rilevando, in sintesi, quanto segue:

- la Giunta comunale ha deliberato di procedere all’organizzazione dell’annuale cerimonia di premiazione degli studenti ma nessuna attività di comunicazione è stata effettuata dall’amministrazione in merito all’evento se non l’informazione ai soli premiati;
- la Giunta comunale ha approvato l’organizzazione della cerimonia di sottoscrizione del Patto di amicizia con il Comune di Swidnica (Polonia) ma l’avvenimento si è svolto senza nessun tipo di comunicazione né conferenza stampa se non la partecipazione e gli interventi dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari presso la sala consiliare di Adria;
- sulla questione dell’inaugurazione del Teatro comunale, per una serie di errori e incomprensioni con la tipografia, si è già provveduto, con immediatezza già dal 27 aprile, al rifacimento del materiale pubblicitario con l’eliminazione della parola “*inaugurazione*”, sostituita con la parola “*concerto*”. Mentre sono stati ritirati *dépliant* e pieghevoli e coperta la parola “*giuntabobo*”;
- infine sull’iniziativa di un incontro programmato tra Sindaco e Giunta al Teatro Politeama per il 12 maggio si è provveduto al rifacimento del materiale pubblicitario riportante, a seguito della modifica, esclusivamente un incontro tra il candidato sindaco Barbujani e la cittadinanza;

VISTA la nota del 25 maggio 2016 con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso la documentazione relativa all’ulteriore istruttoria svolta a seguito della segnalazione presentata, in data 12 maggio 2016, dai sig.ri Gino Spinello e Giorgio Zanellato, rispettivamente segretario del Partito



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Democratico (circolo di Adria) e consigliere comunale, per la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000 da parte del Comune di Adria in quanto, ad avviso dei segnalanti *“risulta che in vari luoghi della città sono tuttora esposti centinaia di manifesti e locandine riportanti la scritta giuntabobo”*. In particolare, il Comitato, ha rilevato che *“a seguito dell'istruttoria sommaria sulla documentazione pervenuta, non può che ritenere non accertata la violazione oggetto di segnalazione con esclusivo riferimento all'aspetto dell'incontro di Sindaco e Giunta con la cittadinanza (punto 4 dell'istruttoria) la palese violazione della norma di cui all'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28”* e *“ha constatato l'adeguamento operato dall'Amministrazione comunale conseguentemente alla richiesta di controdeduzioni inviata dal Co.re.com. Veneto”*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato e, in particolare, la memoria del 16 maggio 2016 con la quale il Sindaco di Adria ha trasmesso le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati, rilevando, in sintesi, quanto segue:

- nel ribadire tutte le considerazioni e i chiarimenti contenuti nella precedente comunicazione del 10 maggio 2016, chiarisce che: *«a) la foto n. 1 (relativa alla rotonda del Porto) evidenzia ancora la scritta “Inaugurazione” in quanto nelle giornate antecedenti a causa di forti temporali la scritta “concerto”, apposta immediatamente a copertura della scritta “Inaugurazione” (come confermata anche dalla foto a pagina 7 del quotidiano “La Voce di Rovigo” che qui si allega sub a) è stata portata via dalla forte acqua; la foto inoltre conferma la cancellazione dell'hashtag “giuntabobo”; b) la stessa situazione è accaduta per quanto riguarda la cancellazione dell'hashtag nella foto 3; c) le foto n. 4 e 5 risultano non credibili né accettabili in quanto si tenta di accostare la data del giornale (reale) al pieghevole (senza data) affinché se ne deduca che alla stessa data vi sono ancora pieghevoli con l'hashtag; in realtà i pieghevoli sono stati immediatamente corretti con la copertura dell'hashtag “giuntabobo”, così come indicato nella precedente comunicazione»*;

PRESA VISIONE dei manifesti, allegati alla documentazione istruttoria, con cui è stato pubblicizzato l'evento relativo ad un concerto presso il Teatro comunale di Adria programmato per il 14 maggio 2016;

PRESO ATTO che la diffusione del materiale pubblicitario relativo al suindicato evento costituisce, unitamente ad altre fattispecie, oggetto dei due procedimenti avviati dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto nei confronti del Comune di Adria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l’art. 2, comma 1, della legge n. 150/2000 stabilisce che “*Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l’organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi*”;

RILEVATO che il volantino con cui si pubblicizzava l’incontro del 12 maggio 2016 con il Sindaco presso il teatro Politeama per la presentazione del programma elettorale, è stato diffuso nel periodo di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale;

RILEVATO tuttavia che, come risulta dalla documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato, i predetti volantini sono stati modificati eliminando il riferimento al Comune di Adria, per cui si è configurato un adeguamento spontaneo, da parte dell’Amministrazione comunale, agli obblighi di legge recati dall’art. 9 della legge n. 28/2000, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 7, della delibera n. 137/16/CONS;

RILEVATO che la diffusione dei manifesti relativi al concerto del 14 maggio 2016 presso il Teatro comunale di Adria ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto successiva alla data di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee e per le elezioni amministrative;

RILEVATO che tale comunicazione istituzionale non presenta i requisiti cui l’art. 9 della legge n. 28 del 2000 àncora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare non ricorre il requisito dell’impersonalità in quanto le locandine e i manifesti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

relativi al predetto evento, oltre a recare il logo del Comune di Adria, riportano la dicitura “*giuntabobo*”, riferita alla giunta comunale del sindaco uscente Massimo Barbujani, nuovamente candidato;

RILEVATO che la rimozione della dicitura “*giuntabobo*” dal predetto materiale relativo al concerto, di cui si dà atto nelle controdeduzioni trasmesse dal Comune di Adria, non integra adeguamento spontaneo agli obblighi di legge in quanto permane il logo del Comune di Adria;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla proposta di archiviazione dei procedimenti avviati nei confronti del Comune di Adria, formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, limitatamente alla fattispecie avente ad oggetto la diffusione del volantino relativo all’incontro con il Sindaco del 12 maggio 2016;

RITENUTA, invece, sussistente la violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 con riguardo all’iniziativa sopradescritta relativa al concerto del 14 maggio 2016 e la conseguente applicabilità dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

al Comune di Adria (Ro) di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale avente ad oggetto il concerto del 14 maggio 2016 presso il Teatro comunale di Adria. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale-Isola B5-Torre Francesco- 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Adria e comunicata al Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 31 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi